

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 498, sulla disciplina delle attività di gioco;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernente il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO l'articolo 23 quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012, la quale ha contestualmente assunto la denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli, subentrando in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, competenze e poteri già in capo alla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

VISTO l'articolo 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono



DIREZIONE GIOCHI

riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, società o allibratori da essi individuati;

VISTO il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

VISTE le convenzioni di concessione stipulate a seguito delle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO l'articolo 2.1.2 del capitolato tecnico relativo alla convenzione di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale, in ordine ai requisiti tecnici e dotazioni minime dei punti di gioco sportivo (cd. "Corner"), stabilisce che il punto di gioco deve essere dotato di almeno 1 e non più di 2 terminali di gioco, di cui almeno uno equipaggiato di lettore di ricevute di partecipazione;

VISTA la nota del Direttore Centrale n. 38394 del 2 aprile 2015 con la quale, in ragione dell'incremento della raccolta delle scommesse su eventi simulati, la cui raccolta ha determinato un notevole aumento dell'attività dell'accettazione al banco, è stato portato a 3 il numero massimo dei terminali di gioco presso i punti di gioco sportivi;

VISTO l'articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale stabilisce che: "Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342";

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia R.U. n. 341800 del 15 settembre 2021 con la quale, in attuazione della norma primaria, è stato adottato il provvedimento di riforma dei concorsi pronostici sportivi;

VISTA la determinazione del Direttore dell'Agenzia R.U. n. 457018 del 3 dicembre 2021, con la quale è stato disposto l'avvio delle nuove modalità di raccolta del totocalcio a far tempo dal mese di gennaio 2022;

PRESO ATTO che il nuovo totocalcio sta incontrando il favore del pubblico con un costante e notevole incremento dei volumi di gioco raccolti nella rete legale di raccolta dei concessionari registrando oltre il 200% dei valori pregressi in termini di schedine giocate;

TENUTO CONTO che ai fini di una ancor migliore diffusione del Totocalcio – che non presenta, di base, rischi di gioco-dipendenza atteso il maggiore coinvolgimento intellettivo insito nel gioco stesso – è necessario consentire l'ottimizzazione della rete di raccolta e diffondere, nel modo più ampio, le necessarie informazioni al pubblico circa le nuove modalità;



ATTESO che, a causa del crescente riscontro ottenuto dal totocalcio e in previsione di una ancor maggiore incremento della raccolta di tale concorso pronostici, si è verificato un maggior afflusso di pubblico nei corner di gioco sportivi, anche in considerazione del fatto che il Totocalcio – a riprova della sua natura - viene giocato, prevalentemente, in esercizi che non hanno come attività principale quella della raccolta del gioco;

CONSIDERATO che il persistere dell'attuale stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19 impone di assumere ogni misura idonea a favorire il maggior distanziamento sociale tra le persone per ridurre il rischio di contagio;

TENUTO CONTO che i terminali assolvono anche a una funzione di informazione in ordine ai prodotti e servizi offerti, atta, nella fattispecie, a garantire la giusta comunicazione a prodotti di gioco legale - come il totocalcio;

VALUTATO che la migliore e più ampia espansione del totocalcio può contribuire a ricondurre il pubblico verso giochi con maggiore coinvolgimento intellettivo per eliminare gli effetti patologici, con positivi riflessi anche per la tutela della salute pubblica;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, ai fini di favorire il distanziamento all'interno dei corner sportivi, di diffondere forme di gioco con maggiore coinvolgimento intellettivo che quindi hanno meno propensione alla produzione di disfunzioni anche tramite una capillare informazione circa le stesse;

IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA

ARTICOLO 1

di consentire, per i motivi indicati in premessa, l'aumento a 4 (quattro) il numero massimo di terminali di gioco presso i punti di gioco denominati "Corner" sportivi, previsti dalla convenzione di concessione per la raccolta giochi pubblici di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

00000000000000

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge

IL DIRETTORE CENTRALE

ad interim

Stefano Saracchi

Firmato digitalmente

come da marcatura